



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Regolarità formativa e deroghe al Regolamento per il triennio 2014-2016

*Giornata Nazionale della Formazione professionale continua
dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali*

Roma, 1 Dicembre 2016



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

La **regolarità formativa** si sostanzia con il corretto adempimento dell'obbligo formativo definito dall'art. 17 del Regolamento 3/2013 (Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Gli ordini sono tenuti ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera c) alla verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti alla scadenza di ogni triennio, comunicando annualmente l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE



Il Certificato di Regolarità Formativa può quindi essere emesso da parte dell'Ordine dopo la verifica prevista dall'art.17, in particolare deve essere riferita:

- Al triennio immediatamente precedente alla data di richiesta;
- alla verifica dell'adempimento dell'obbligo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 3/2013 (*Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo*)




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE



Per il primo anno di applicazione, la Certificazione della Regolarità formativa può derogare dall'acquisizione dei 2 crediti formativi annuali, poiché sia le procedure informatiche del SIDAF che la disponibilità di attività formativa è stata disomogenea nel territorio nazionale anche per la **mancaza di disponibilità** delle Agenzie Formative **ancora in corso di autorizzazione**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

In attuazione dell'art. 21 comma 5 del Reg. 3/2013, è stata emanata la delibera n° 403 del 14/7/2016 **“Procedura di accertamento della regolarità formativa”** (ai sensi dell'Art. 11 comma 2.1, lett.c) e lett. f) del Reg 3/2013) che disciplina l'attuazione della verifica della regolarità formativa degli iscritti ed il contenuto del Certificato di Regolarità Formativa



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

PROCEDURA PER LA VERIFICA E LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ FORMATIVA

Definizione di Regolarità Formativa

Per regolarità formativa si intende il corretto assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 2, secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è parte dello stato giuridico professionale di cui all'art. 3 e 30 della L. 3/76 e succ. modifiche e integrazioni, dell'art. 5 e 7 del DPR 137/2012 nonché dell'art.10 della L. 183/2011 e del relativo Decreto Ministeriale 34/2012. Il Certificato di Regolarità Formativa deve riportare il periodo o i periodi triennali di riferimento, l'elenco delle attività formative per ogni anno del periodo triennale di riferimento, la distinzione tra le diverse attività metaprofessionali e caratterizzanti. Deve inoltre riportare la regolarità o l'irregolarità dell'adempimento dell'obbligo formativo



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Soggetti titolati alla richiesta del Certificato di Regolarità Formativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento, i soggetti titolati alla richiesta sono **gli iscritti ed i relativi committenti pubblici o privati** che conferiscono incarichi agli iscritti all'albo previa autorizzazione formale dell'iscritto e nel rispetto della normativa della privacy



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Procedura per la verifica ed il rilascio del Certificato di Regolarità Formativa

Comunicazione dello svolgimento di attività formative da parte dell'iscritto

Entro il 31 gennaio ogni iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunica le attività formative svolte nell'anno precedente, se non già inserite sul SIDAF.

In deroga all'art. 16 del Regolamento, per il triennio 2014-2016 l'iscritto può adempiere all'obbligo della comunicazione annuale "cumulativa" entro il 31 gennaio 2017



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE



Verifica della regolarità formativa

La verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo è di competenza dell'Ordine Territoriale ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 lettera c) e procede secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 1, sulla base di una verifica triennale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale procede alla verifica della regolarità formativa degli iscritti entro 90 giorni dal 31 dicembre di ogni triennio formativo. Per il triennio 2014-2016 tale termine è fissato in 120 giorni.

Ai sensi dell'art 17 comma 2, ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa rispetto alle attività formative di cui chiede riconoscimento, con interruzione relativa interruzione dei termini.

I chiarimenti e la eventuale documentazione integrativa deve essere trasmessa da parte dell'iscritto, per il tramite del SIDAF, entro 15 giorni dalla richiesta. Il Consiglio non può attribuire Crediti Formativi Professionali (CFP) relativi ad attività formative che non siano documentate



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE



Esito della verifica

All'esito della verifica, la posizione formativa dell'iscritto può risultare:

- **Regolare**, qualora l'iscritto abbia conseguito almeno 9 CFP nel triennio, di cui 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è regolare qualora il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale sia stato conseguito entro l'anno successivo a quello di iscrizione;

- **Irregolare**, qualora l'iscritto non abbia raggiunto 9 CFP nel triennio, di cui almeno 2 CFP per ciascun anno e almeno 1 CFP in attività di tipo meta-professionale nel triennio; nel caso di neo iscritti la posizione formativa è irregolare anche qualora non sia stato conseguito il credito formativo professionale (1 CFP) in attività di tipo meta-professionale entro l'anno successivo a quello di iscrizione;




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE



Il Consiglio dell'Ordine, in caso di inottemperanza dell'obbligo formativo, **può assegnare all'iscritto un tempo congruo**, non superiore ad un anno, per l'assolvimento; superato tale periodo senza che l'iscritto abbia ottemperato, il Consiglio dell'Ordine **segnala le inosservanze al Consiglio di disciplina territoriale**. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

L'iscritto, qualora prevedesse di non poter conseguire i 2 CFP nel corso dell'anno, può chiedere, con valide motivazioni all'Ordine di appartenenza, l'autorizzazione a trasferire tale obbligo all'anno successivo del triennio. L'autorizzazione deve essere chiesta preventivamente all'Ordine di appartenenza entro il 30 giugno dell'anno in corso in forma scritta. L'ordine, valutata la condizione e le motivazioni dell'iscritto che ne ha fatto richiesta, ed ha facoltà di autorizzare o meno la deroga temporanea all'art. 5 comma 5 entro 30 giorni dalla richiesta.

Per il triennio 2014-2016, in deroga all'art. 5 comma 5, la *"continuità annuale"* dei 2 crediti formativi non costituisce irregolarità formativa.

Ogni decisione spetta al Consiglio dell'Ordine Territoriale ove l'iscritto o la società professionale è iscritta che vi provvede con apposita deliberazione.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Rilascio del Certificato di Regolarità Formativa

Il Certificato di Regolarità Formativa è rilasciato Consiglio dell'Ordine Territoriale ed è relativo al triennio formativo immediatamente precedente alla data di richiesta.

Il ricorso avverso i contenuti del Certificato di Regolarità Formativa può essere presentato entro 30 giorni dal rilascio, ai sensi dell'art 54 della Legge professionale 3/76.

Fasi e tempistiche del procedimento di accertamento della regolarità formative	
VERIFICA REGOLARITA' FORMATIVA DA PARTE DELL'ORDINE	
DESCRIZIONE FASE	Tempistica
1 Verifica adempimento obbligo formativo triennale	entro 120 giorni dalla scadenza del triennio formativo
2 Eventuale richiesta integrazione all'iscritto (locandine-attestati)	interruzione dei termini
3 in caso di inottemperanza l'ordine assegna all'iscritto un tempo ocongruo per l'assolvimento	tempo non superiore ad un anno
4 Se l'iscritto non ottempera segnalazione al consiglio di disciplina	senza indugio



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



CARMELA PECORA

Consigliere

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA PROFESSIONALE

Fasi e tempistiche iscritto

	DESCRIZIONE FASE	Tempistica
1	Comunicazione svolgimento attività formativa SU SIDAF	entro 31 gennaio anno successivo (per il triennio 2014 -2016 vale la comunicazione cumulativa entro il 31 gennaio)
2	Eventuale integrazione della documentazione richiesta dall'ordine	30 giorni dalla richiesta
3	Richiesta certificato di regolarità formativa all'ORDINE	relativo all'ultimo triennio formativo concluso
4	eventuale ricorso ai contenuti del certificato	entro 30 giorni dal rilascio (art 54 legge 3/76)

Ampliamento dell'offerta formativa: Agenzie Formative e Riviste Accreditate

*Giornata Nazionale della Formazione professionale continua
dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali*

Roma, 1 Dicembre 2016

Stato dell'Arte Agenzie Formative

Definita Procedura, check-list e vademecum per l'istruttoria dell'accREDITAMENTO delle agenzie formative con delibera n. 187 del 15-16 marzo 2016

- 3.1 Registrazione sul SIDAF
- 3.2 Presentazione istanza di accREDITAMENTO
- 3.3 Istruttoria della domanda di accREDITAMENTO
 - 3.3.1 Ricevibilità ed ammissibilità
 - 3.3.2 Valutazione della domanda di accREDITAMENTO
 - 3.3.3 Trasmissione al Ministero della Giustizia
 - 3.3.4 Autorizzazione o diniego
 - 3.3.5 Pubblicazione e comunicazione dell'accREDITAMENTO
 - 3.3.6 Adempimenti successivi all'AccREDITAMENTO ed uso del logo



Stato dell'Arte Agenzie Formative

- N° 14 AF di cui risulta completa la documentazione a sistema sul SIDAF (di cui 13 AF invio documenti e relative integrazioni richieste successivamente alla domanda di accreditamento)
- Di queste, n° 5 AF di cui è stata completata l'istruttoria e la valutazione (Commissione Nazionale Formazione Professionale Continua)
- N°3 AF trasmissione istruttorie al Ministero della Giustizia per il relativo parere
- Successivo accreditamento al nostro sistema e futura presentazione del PF

**Definizione dei criteri per accreditare le riviste scientifico-professionali e riviste professionali
(in fase di redazione)**

Le Riviste saranno considerate al pari delle agenzie formative, (in termini di accreditamento presso il SIDAF), e saranno fissati i criteri di selezione al pari delle agenzie formative

- L'accREDITamento sarà di tipo gratuito ;
- Sarà attribuito alle riviste un relativo codice identificativo;
- Sarà possibile presentare e pubblicare lavori professionali a cura dei DA e DF

Altri documenti redatti e/o in fase di redazione:

- Regolamento di Funzionamento commissione nazionale formazione professionale continua;
- Regolamento dei patrocini (con relative modalità per la futura concessione ad enti che non fanno parte del nostro sistema della formazione;
- Criteri di selezione dei formatori;
- Criteri di selezione delle riviste (rifacendosi al sistema universitario dell' ANVUR **Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca**)